

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 04/2018

promosso contro

- **RINAUDO Osvaldo**, tessera n. 454666 - Cat. A, presso la società A.s.d. Bocciofila Petanque Buschese

e contro

- **A.S.D. BOCCIOFILA PETANQUE BUSCHESE**, in persona del suo Presidente, del Comitato Provinciale di Cuneo

PREMESSO

1. che è pervenuta allo scrivente Giudice territoriale una Denuncia rilasciata dal sig. Armando Diego, Direttore di Gara della Finale Campionato Promozione 2018, specialità Petanque in ordine a fatto avvenuto il 19.05.2018 presso la bocciofila di Caraglio;
2. che l'istanza è stata ricevuta il 21.05.2018 e pertanto è tempestiva;
3. nel referto è indicato che al termine della finale tra soc. "La Bisalta" e "Petanque Buschese", il sig. Rinaudo Osvaldo, giocatore della Petanque Buschese, ha proferito reiterate ingiurie e minacce nei confronti del Direttore di Gara e, successivamente, ha tentato di aggredirlo; in particolare, si legge che "più volte i compagni di squadra sono intervenuti per allontanarlo in quanto lo stesso cercava lo scontro fisico" con il denunciante;
4. che nella relazione del Direttore di gara si precisa che il Rinaudo ha manifestato inequivocabili sintomi di ubriachezza;
5. che i suindicati comportamenti integrano le fattispecie di "*minaccia*", "*comportamento offensivo e irriguardoso*" e "*tentata violenza*" nei confronti di arbitri e/o Direttori di gara; ciascuna condotta è sanzionata ai sensi dell'art. 61 co. 3 lett. f); l); o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib;
6. che la condizione di alterazione dell'incolpato è ritenuta circostanza aggravante perché contraria ai principi di correttezza, rettitudine, contegno riguardoso e rispettoso che sorreggono la disciplina sportiva;
7. che per quanto risulta, in capo al Rinaudo non si ravvisano condanne pregresse ed il



fatto è avvenuto in unico contesto; di conseguenza, ai sensi dell'art. 57 co. 3 del Regolamento sussiste circostanza attenuante che si può bilanciare con la citata aggravante;

8. che l'infrazione in esame prevede una responsabilità oggettiva in capo alla Società di appartenenza dell'incolpato, ai sensi dell'art. 61 comma 7 in relazione all'art. 60 co. 1 lett. c);
9. nel caso in esame, il direttore di gara riferisce che, prontamente, i compagni di squadra hanno portato via l'incolpato, evitando situazione peggiorativa;
10. che, ferma l'incolpazione a titolo oggettivo, la circostanza di cui al p.to 9 e l'imprevedibilità dell'evento giustificano una diminuzione di pena nei confronti della A.s.d. Bocciofila Petanque Buschese ai sensi dell'art. 57 comma 4 del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **Rinaudo Osvaldo**, tessera n. 454666 – Cat. A, la sanzione della **squalifica di mesi sei** così determinata: 2 mesi per comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, 2 mesi per le minacce e 2 mesi per la tentata violenza;
- applica alla **soc. A.S.D. Bocciofila Petanque Buschese** la sanzione della **multa di Euro 112,50** così determinata: sanzione base minima per ogni infrazione (€. 150,00 per comportamento irrispettoso, €. 200,00 per la minaccia, €. 100,00 per la tentata violenza = €. 450,00) diminuita di un quarto per le attenuanti.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 22.05.2018.

Il Giudice Sportivo

Federico Freni

